

**CIRCOLARE N. 04/2020**

***NOTIZIE FISCALI***

• **SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER COVID-19 E GESTIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO**

Come noto, con l'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con un apposito Decreto sono state sospese, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 12.3.2020:

– le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità;

– le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e catering continuativo che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In tale contesto la sospensione dell'attività non richiede un intervento sul registratore telematico.

Infatti, in caso di interruzione dell'attività, tra l'altro "per eventi eccezionali", il RT alla prima trasmissione successiva / ultima trasmissione utile, predisponde ed invia un file contenente la totalità dei dati relativi al periodo di interruzione, per i quali non è stata effettuata la chiusura giornaliera.

• **LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE CARTELLE / AVVISI DI ACCERTAMENTO, "ROTTAMAZIONE" E "STRALCIO E SALDO"**

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha diramato i primi chiarimenti, in forma di FAQ, in merito alla sospensione:

– dei versamenti scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020 connessi a cartelle di pagamento / avvisi esecutivi;

– dei versamenti, scadenti rispettivamente il 28.2 / 31.3.2020, delle rate relative alla "c.d. rottamazione dei ruoli" nonché al c.d. "stralcio e saldo".

Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni relativamente all'applicazione di tale sospensione con particolare riguardo agli accertamenti esecutivi.

• **CHI PUO' CHIEDERE I 600 EURO DI INDENNITA'**

Si propone, di seguito, una **tabella di sintesi dei lavoratori che possono accedere al beneficio in esame.**

	<b>Spettanza indennità 600 euro</b>
<b>Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali</b>	<b>Si</b>



obbligatorie	
<b>Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)</b> , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata	<b>Si</b>
Lavoratori <b>dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali</b> che hanno <b>cessato involontariamente il rapporto di lavoro</b> nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020	<b>Si</b>
<b>Operai agricoli a tempo determinato</b> , non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno <b>50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo</b>	<b>Si</b>
Lavoratori iscritti al <b>Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo</b> , con almeno <b>30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019</b> al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020	<b>Si</b>

<p>Rapporti di <b>collaborazione presso federazioni sportive nazionali</b>, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'<b>articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir</b>, già in essere alla data del 23.02.2020</p>	<p><b>Sì</b>, l'indennità è riconosciuta da <b>Sport e Salute S.p.A.</b></p>
<p><b>Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi</b>, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma</p>	<p><b>Sì</b>, ad oggi <b>nessuna disposizione del D.L. 18/2020 prevede, tra i requisiti per beneficiare dell'indennità, la regolarità contributiva.</b></p> <p>Il decreto firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, <b>dedicato agli iscritti alle Casse private, invece</b>, riserva l'indennità a <b>coloro che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.</b></p>
<p><b>Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago</b> (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria)</p>	<p><b>Sì</b>, come chiarito dalle <b>Faq del Mef</b>, l'indennità spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'Inps</p>
<p><b>Agenti di commercio</b> che, oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l'<b>Enasarco</b></p>	<p><b>Sì</b>, <b>gli agenti hanno diritto di beneficiare dell'indennità di 600 euro</b> prevista dall'<b>articolo 28 D.L. 18/2020</b> (sul punto si segnala una modifica delle Faq pubblicate dal Mef).</p> <p>Si sottolinea che gli agenti iscritti all'Enasarco hanno <b>diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</b></p>

	<p>I due benefici sono però tra loro <b>alternativi</b> e non cumulabili.</p>
<p><b>Badanti e colf</b></p>	<p>Attualmente <b>non è prevista alcuna indennità a favore di badanti e colf.</b></p> <p>Nelle Faq del Mef è tuttavia stato precisato che <i>“la situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell’articolo 44”.</i></p>
<p>Lavoratori autonomi e <b>professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria</b> che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un <b>reddito complessivo non superiore a 35.000 euro</b></p>	<p>Sì, le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai <b>singoli enti di previdenza.</b></p> <p>È necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli <b>obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.</b></p>
<p>Lavoratori autonomi e professionisti <b>iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria</b> che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un <b>reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro</b></p>	<p><b>Sì</b>, la domanda può essere presentata all’ente di previdenza, <b>a condizione che</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>la partita Iva sia stata chiusa</b> nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020</li> <li>• ovvero sia stata <b>subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020</b> rispetto al reddito del primo trimestre 2019.</li> </ul>

Non si esclude l’**estensione dell’indennità ad altre categorie di lavoratori**, facendo ricorso al **fondo di ultima istanza previsto dall’[articolo 44 D.L. 18/2020](#)**. Allo studio ci sono misure per sostenere, tra gli altri, anche i **lavoratori con contratti a termine in scadenza.**

- **ALCUNE MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA "CORONAVIRUS" E I CHIARIMENTI DEL MEF**

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" sono contenute una serie di misure a favore delle famiglie / lavoratori dipendenti / imprese / lavoratori autonomi finalizzate a fronteggiare l'emergenza "coronavirus" che interessa l'intero territorio nazionale.

Il MEF sul proprio sito Internet ha reso disponibili alcuni chiarimenti (sotto forma di FAQ) inerenti 4 specifici settori (sanità, lavoro, liquidità a famiglie / imprese e fisco).

In particolare, si evidenziano i chiarimenti riguardanti:

– l'indennità di € 600 per i soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago e gli agenti / rappresentanti di commercio iscritti anche all'Enasarco;

**(VEDI PROSPETTO AL PUNTO PRECEDENTE)**

– il c.d. "Bonus negozi e botteghe";

**Chi può accedere al Fondo PMI ?**

Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MISE). L'artigiano, l'idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al Fondo. Per microcredito e "importo ridotto" (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all'80%.

Tale provvedimento nei dettagli e procedure verrà emanato nei prossimi giorni in quanto il Governo ha messo in campo una "task force" assieme alla Banca d'Italia, all'ABI e il MCC per attuare le misure di supporto alla liquidità.

– la presentazione della dichiarazione di successione;

La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi.

Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 si applica la sospensione prevista dall'art. 62, DL n. 18/2020 e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30.6.2020.

**Credito d'imposta per botteghe e negozi**

Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l'attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

L'importo può essere utilizzato a partire dal 25.3.2020 in compensazione, utilizzando il mod. F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

## **INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE**

Indice del mese di **FEBBRAIO 2020** = 102,5

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = - 0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = + 0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 1,0

### **DOCUMENTI DISPONIBILI**

Sono disponibili presso il sito [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it), area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali a partire dall'anno 2017:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

### **SERVIZI A PAGAMENTO:**

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali (Report Nazionali e Internazionali)

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it), area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

**E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it) alla voce CIRCOLARI**